

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI
LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L.
431/1998 E DELL'ART. 19 DELLA L.R. 1/2016.**

CONTRIBUTO ANNO 2021 - RIFERITO AI CANONI ANNO 2020

Termine ultimo di presentazione delle domande GIOVEDI' 15 APRILE ORE 17:30

In esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 15/03/2021 è indetto il Bando per l'erogazione dei contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno 2020, risultanti da contratti di affitto di immobili adibiti ad uso abitativo efficaci e regolarmente registrati ai sensi delle leggi:

- Legge 392/1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),
- Legge 359/1992 (Patti in deroga),
- Legge 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) art. 11;
- L.R. 19.02.2016 n. 1 "Riforma organica delle politiche abitative e riordino ATER";
- Delibera Giunta Regionale n. 510 del 03.04.2020 "Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all'art. 19 della legge regionale 19 febbraio 2016 n. 1 Riforma organica delle politiche abitative e riordino ATER";
- Regolamento emanato con delibera del presidente della Regione F.V.G. n. 066 del 15.04.2020 è stato emanato il sopra indicato regolamento;

Sono esclusi quindi alloggi di edilizia sovvenzionata (alloggi A.T.E.R.), di servizio, quelli ad uso foresteria (compresi gli alloggi destinati a convivenza per i progetti Servizio Prima Accoglienza Rifugiati), quelli di lusso e quelli successivamente descritti all'art.3.

ART. 1 – RISORSE

1. Gli interventi sono finanziati dal Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'art. 19 della L.R. 19.02.2016 n. 1 "Riforma organica delle politiche abitative e riordino ATER" nel quale confluiscono anche le risorse assegnate con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*).
2. Le somme di cui al primo comma sono utilizzate per la concessione ai conduttori in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili di proprietà sia pubblica, sia privata, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, secondo le modalità previste dal Regolamento di esecuzione DGR 510 del 03.04.2020

ART. 2 – REQUISITI DI CITTADINANZA E RESIDENZA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

1. Possono partecipare al presente Bando e richiedere il contributo di cui all'articolo 11 della legge 431/1998 e dell'art. 19 della L.R. 19.02.2016, i titolari di un contratto di locazione che, al momento di presentazione della domanda, siano in possesso dei sotto elencati requisiti di cittadinanza e residenza:
 - a) residenza da almeno 24 mesi nel territorio regionale;
 - b) avere la residenza anagrafica nel Comune di Fontanafredda o aver inoltrato richiesta di residenza al Comune di Fontanafredda.
 - c) Il contributo va richiesto anche per canoni pagati nel 2020 per contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione

- d) essere stato regolarmente residente nel corso dell'anno 2020 nell'alloggio per il quale viene chiesto il contributo come da riscontro anagrafico;
 - e) essere cittadini italiani,
 - f) essere cittadini, o familiari di cittadini, di uno Stato membro dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 6. febbraio 2007 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati Membri)
 - g) essere cittadini extracomunitari, titolari di Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) essere titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno
 - h) essere cittadini di cui all'art. 41 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
 - e) essere corregionali all'estero rimpatriati (L.R. n. 7/2002 art. 2): i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale, ai sensi dell'art. 24 L.R. n. 25/2015;
2. I requisiti di cui al presente articolo è sufficiente siano posseduti da uno solo dei componenti il nucleo familiare come individuato all'articolo 3 del DPCM 5.12.2013 n. 159 e devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

ART. 3 – REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

1. Oltre ai requisiti previsti dall'art. 2 per la richiesta del contributo i locatari devono:
- a) Essere maggiorenni;
 - b) Essere o essere stato, alla data di presentazione della domanda, titolare del contratto di locazione ad uso abitativo per il quale si richiede il contributo per i canoni 2020, purché l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale, sia prima casa e sia stata adibita dal richiedente a propria abitazione principale.
 - c) Il contratto non deve essere stipulato tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra parenti e affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente. Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società.
 - d) L'alloggio di proprietà sia pubblica che privata, con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata (ATER), non deve essere incluso nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili) A/8 (abitazioni in villa) A/9 (castelli palazzi di pregio artistico) qualora non locati sulla base degli accordi territoriali previsti dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 431/1998.
 - e) Il contratto di locazione di cui il richiedente è conduttore deve essere efficace e regolarmente registrato e la registrazione e/o il rinnovo deve avvenire entro e non oltre la data di scadenza del bando.
 - f) I contratti di locazione non devono riferirsi a sole quote di alloggi, non devono avere finalità turistiche e devono avere le seguenti caratteristiche:
 - contratti di durata non inferiore a quattro anni in osservanza dell'articolo 2 comma 1 della legge 431/1998;
 - contratti di durata non inferiore a tre anni in osservanza dell'articolo 2 commi 3 e 5 della legge 431/1998;
 - contratti di durata non superiore ai diciotto mesi aventi natura transitoria in osservanza dell'articolo 5 comma 1 della legge 431/1998, contratti che dovranno contenere una specifica dichiarazione che individui un'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore compresa tra quelle previste dall'accordo territoriale.
 - g) Nessun componente il nucleo familiare deve essere proprietario, neppure della nuda proprietà, di altri alloggi, ovunque ubicati, ad eccezione di:

- alloggi dichiarati inagibili o sottoposti a procedure di esproprio già attivate;
- quote di proprietà inferiori al 100% di alloggi ricevuti per successione ereditaria, purchè la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
- nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado;
- alloggi o quote degli stessi assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente. Tali requisiti devono sussistere alla data di presentazione della domanda e vanno riferiti a tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente considerato ai fini normativi della Disciplina dell'ISEE previsto all'articolo 3 del DPCM 5.12.2013 n. 159.

h) Nessun componente il nucleo familiare deve aver beneficiato di detrazioni fiscali ai fini dell'imposta sul reddito di cui al DPR 917/1986. Il contributo è cumulabile con la quota a sostegno del reddito previsto dal "reddito di cittadinanza" come indicato nella nota prot. 0003825 del 14.04.2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e di altri sostegni comunali e di privati, fino ad un massimo pari all'importo del canone annuo sostenuto dal richiedente e non potrà superare i limiti di € 3.110,00 ovvero € 2.330,00;

i) Non essere stato condannato, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'art. 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale.

j) Essere in regola con il pagamento degli affitti per l'anno 2020 ovvero, nel caso di morosità, essere consapevoli che l'importo del contributo sarà liquidato al proprietario sino alla concorrenza del debito.

2. Qualora il contratto d'affitto sia intestato a più persone (cointestato) appartenenti allo stesso nucleo familiare può essere presentata una unica domanda e il contributo è riconosciuto per l'intero importo purchè la spesa sostenuta sia stata effettivamente sostenuta e sia rimasta effettivamente a carico del richiedente.

3. Qualora il contratto d'affitto sia intestato a più persone (cointestato) non appartenenti allo stesso nucleo familiare ogni soggetto deve presentare domanda ed il contributo è riconoscibile per la quota di rispettiva titolarità.

ART. 4 – REQUISITI ECONOMICI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
--

1. Oltre ai requisiti previsti dagli art. 2 e 3 per la richiesta del contributo i locatari devono:

a) appartenere ad un nucleo familiare con un I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni) non superiore a euro 30.000,000;

b) appartenere ad un nucleo familiare composto da più di una persona con un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a euro 13.405,08 e con l'incidenza del canone di locazione annuo (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E.E. non inferiore al 14% (Fascia A);

c) appartenere ad un nucleo familiare composto da più di una persona con un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale euro 20.000,00 e con l'incidenza del canone di locazione annuo (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E.E. pari o superiore al 24% (Fascia B);

d) appartenere ad un nucleo familiare composto da una sola persona con un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a euro 16.086,10 e con l'incidenza del canone di locazione annuo (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E.E. non inferiore al 14% (Fascia A);

e) appartenere ad un nucleo familiare composto da una sola persona con un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a euro 24.000,00 e con l'incidenza del canone di locazione annuo (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E.E. non inferiore al 24% (Fascia A);

2. I suindicati limiti sono esposti in sintesi nella tabella allegata sub. 1) al presente bando.

3. Per nucleo familiare s'intende quello definito ai fini ISE/ISEE ai sensi dell'art. 3 del DPCM n. 159/2013 e s.m.i. alla data di presentazione della domanda.

ART. 5 – NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DEBOLEZZA SOCIALE O ECONOMICA

1. Per nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica che possono beneficiare dell'innalzamento del rimborso si intendono:

- a) anziani: persone che hanno compiuto sessantacinque anni;
- b) giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni di età;
- c) persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori;
- d) disabili: i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- e) persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente il nucleo familiare;
- f) persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre;
- g) persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni di età, ovvero è disabile;
- h) persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile.

2. Le maggiorazioni sono cumulabili

ART. 6 – DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO
--

1. L'entità del contributo sarà determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo, considerando l'ISEE ordinario (o corrente a seconda dei casi) ed utilizzando i seguenti criteri:

- a) FASCIA A (per i nuclei familiari con un I.S.E.E. inferiore o uguale a euro 13.405,08 e per i nuclei composti da una sola persona a euro 16.086,10) il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto annuo (al netto degli oneri accessori) eccedente il 14% del valore I.S.E.E. e fino ad un importo massimo di euro 3.110,00;
- b) FASCIA B (per i nuclei familiari con un I.S.E.E. inferiore o uguale a euro 20.000,00 e per i nuclei composti da una sola persona a euro 24.000,00) il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto annuo (al netto degli oneri accessori) eccedente il 24% del valore I.S.E.E. fino ad un importo massimo di euro 2.330,00.

2. Per i nuclei familiari aventi un canone di locazione corrisposto nell'anno di importo superiore all'ISEE indicato alle lettere a) e b) ovvero l'indicatore ISEE è pari a zero, il contributo è riconosciuto per un importo pari al valore del canone medesimo e comunque per un importo massimo di euro 3.110,00 per la fascia A e di euro 2.330,00 per la fascia B.

3. Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica indicate all'art. 5 del presente bando il contributo da assegnare sarà incrementato fino ad un massimo del 25% secondo il seguente calcolo:

FASCIA	I.S.E.E.	I.S.E.E. PERSONA SINGOLA	LIMITE CANONE I.S.E.E.	INCIDENZA SU VALORE
A	Fino a € 13.405,08	Fino a €. 16.086,10	Non inferiore al 14%	
B	Fino a € 20.000,00	Fino a €.24.000,00	Non inferiore al 24%	

I.S.E.E.		MAGGIORAZIONE CONTRIBUTO
Fino a € 7.000,00		+ 25%
tra € 7.000,01 e € 11.000,00		+ 20%
tra € 11.000,01 e € 14.000,00		+ 15%
tra € 14.000,01 e € 16.500,00		+ 10%

4. Il contributo, comprensivo dell'eventuale applicazione dell'incremento previsto dal comma 3, non può in nessun caso superare l'importo di euro 3.110,00 per i richiedenti della FASCIA A (come definita all'art. 4) e l'importo di euro 2.330,00 per i richiedenti della FASCIA B (come definita all'art. 4) e non può essere superiore all'ammontare del canone corrisposto relativo all'anno 2020.

5. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno o per pagamenti parziali del canone, il contributo da assegnare sarà rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione. Le frazioni di mese saranno calcolate in forma arrotondata, in difetto fino al giorno 15 compreso, in eccesso dal giorno 16.

6. Qualora il contributo assegnato dalla Regione al Comune di Fontanafredda risulti quantitativamente inferiore all'importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, il Comune di Fontanafredda procederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari, assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto.

ART. 7 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il termine ultimo e inderogabile per la presentazione delle domande è il giorno giovedì 15 aprile 2021 alle ore 17:30.

2. Il termine in cui potranno essere presentate le domande verrà stabilito dal Responsabile dell'Area 5 Servizi alla Persona con l'individuazione dei giorni in cui gli utenti potranno accedere alla sede municipale previo appuntamento nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione dovute dall'emergenza epidemiologica e sanitaria COVID 19;

3. Le domande devono essere redatte sull'apposito modello predisposto dal Comune di Fontanafredda e reso disponibile nel sito informatico del Comune e presso l'Area 5 Servizi alla Persona nella sede comunale.

4. La domanda potrà essere ammessa solo se saranno forniti tutti i dati ed i documenti richiesti, ivi compresa l'imposta di bollo.

5. L'integrazione di dati o documenti dopo la scadenza del bando non implica che l'istanza possa essere accettata in quanto i termini per la trasmissione dei dati alla Regione sono perentori.

6. In relazione all'emergenza sanitaria COVID 19 e per garantire misure precauzionali di sicurezza, presso l'Area 5 Servizi alla Persona nella sede comunale è attivato un ufficio a disposizione, previo appuntamento telefonico o telematico, per assistenza alla redazione delle domande in orari stabiliti dal Responsabile.

7. Non è consentito l'accesso all'ufficio senza previo appuntamento.

8. Nel caso di spedizione diversa dalla consegna a mano all'Area 5 Servizi alla Persona, sono accettate esclusivamente le domande inoltrate:

- a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno indirizzata a: Comune di Fontanafredda via Puccini, 8 33074 Fontanafredda; per le domande inviate a mezzo raccomandata a.r. farà fede la data del timbro postale di partenza.

- a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all'indirizzo comune.fontanafredda@certgov.fvg.it.

9. In caso di impedimento la persona può incaricare un'altra persona alla presentazione della domanda previa sottoscrizione di delega con allegato documento di identità in corso di validità.

ART. 8 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. Il richiedente dovrà allegare obbligatoriamente alla domanda la seguente documentazione:

- a) fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
- b) se straniero di uno Stato non aderente all'Unione Europea: fotocopia del titolo di soggiorno; se tale documento risulta scaduto, dovrà essere presentata fotocopia della documentazione a comprova dell'avvenuta richiesta di rinnovo;
- c) fotocopia integrale del contratto di locazione in corso di validità riportante gli estremi di registrazione;
- d) copia del modello F23 dell'Agenzia delle Entrate attestante il pagamento dell'imposta di registro;
- e) copia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2020;
- f) dichiarazione inerente l'attestazione I.S.E.E. del proprio nucleo familiare anagrafico in corso di validità (la data di scadenza riportata sull'attestazione I.S.E.E. deve essere successiva alla data di presentazione della domanda);
- g) fotocopia della certificazione rilasciata dalla competente Amministrazione attestante lo stato di disabilità ai sensi della L. 104/92;
- h) in caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione: dichiarazione di impedimento temporaneo alla sottoscrizione ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR. N. 445 /2000;
- i) copia sentenza definitiva di sfratto o del provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un Ente pubblico o da una organizzazione assistenziale (ove dichiarato);
- j) dichiarazione dei contitolari del contratto di autorizzazione a presentare domanda;
- k) fotocopia del codice IBAN intestato o cointestato al richiedente.

2. Non saranno ammissibili le domande presentate da cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea prive dell'attestazione per tutti i componenti il nucleo familiare di cittadinanza non UE di non possesso di abitazioni nel Paese di origine o provenienza.

3. In caso di situazione di morosità o mancanza di ricevute di pagamento è altresì obbligatorio allegare:

- a) dichiarazione del proprietario che attesti i periodi di morosità, con riferimenti specifici ai dati catastali dell'alloggio, redatta possibilmente sui modelli predisposti dall'Ufficio;
- b) dichiarazione del conduttore di destinazione del contributo a favore del proprietario a saldo delle morosità qualora non pagate all'atto dell'erogazione del contributo;
- c) dichiarazione del proprietario con indicazione degli estremi del conto su cui possono essere accreditate le spettanze.

ART. 9 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. L'Area 5 Servizi alla Persona è incaricato dell'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità e provvedono a tutti gli adempimenti previsti Delibera Giunta Regionale n. 510 del 03.04.2020 "Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all'art. 19 della legge regionale 19 febbraio 2016 n. 1 Riforma organica delle politiche abitative e riordino ATER",
2. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 241/90, è data possibilità al richiedente di partecipare al procedimento amministrativo mediante presentazione di memorie scritte e documenti.
3. Dalla data perentoria prevista per l'inoltro alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dell'istanza di contribuzione e dei dati per la definizione del fabbisogno, fissata per l'anno in corso al 31 maggio 2021, i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi fino ad avvenuta assegnazione dei fondi da parte della Regione.
4. Comunicazione scritta sarà inviata solo alle persone non ammesse.

ART. 10 – DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE E AI REQUISITI
--

1. Nell'ambito dell'istruttoria la documentazione o i requisiti devono avere le seguenti specifiche caratteristiche:

1. Ricevute di pagamento

a) Al fine del calcolo del contributo sono considerate solamente le mensilità debitamente documentate tramite ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione o estratto conto bancario/postale con idonea causale;

b) Le mensilità per le quali il richiedente non sia in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento mediante esibizione delle ricevute non concorreranno al calcolo dell'eventuale contributo spettante.

c) L'ufficio, in caso di pagamenti parziali, verifica direttamente con il proprietario la sussistenza di eventuale stato di morosità.

2. Morosità o debiti verso il Comune

a) Beneficiario del contributo è il richiedente titolare del contratto di locazione. Come previsto dall'art. 11 comma 3 della L. 431/1998, nel caso di morosità del conduttore, il contributo allo stesso spettante potrà essere erogato direttamente al locatore a sanatoria della morosità e fino a concorrenza del contributo stesso, qualora all'atto della liquidazione del contributo la morosità sussista ancora.

b) All'atto della presentazione domanda di contributo, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta e sottoscritta dal locatore (proprietario), riportante l'ammontare dei canoni non pagati, esclusi gli oneri accessori, relativi all'anno 2020; l'ammontare della morosità dovrà essere successivamente confermata all'atto della liquidazione del contributo.

c) In presenza di morosità non dichiarate la domanda viene respinta.

d) Il contributo non potrà altresì essere erogato qualora il beneficiario abbia maturato situazioni debitoria nei confronti del Comune di Fontanafredda per l'acquisto di servizi a domanda individuale.

e) Il Comune destinerà il contributo assegnato a sanatoria integrale o parziale dei debiti maturati.

3. Nessun componente il nucleo familiare deve aver beneficiato di detrazioni fiscali ai fini dell'imposta sul reddito di cui al DPR 917/1986. Il contributo è cumulabile con la quota a sostegno del reddito previsto dal "reddito di cittadinanza" come indicato nella nota prot. 0003825 del 14.04.2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e di altri sostegni comunali e di privati, fino ad un massimo pari all'importo del canone annuo sostenuto dal richiedente e non potrà superare i limiti di € 3.110,00 ovvero € 2.330,00;

4. Limitazione al pagamento in contanti

a) Ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legge n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito in Legge n. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni per i pagamenti superiori all'importo di euro 1.000,00 e per necessità collegate alla situazione dell'emergenza sanitaria al fine di evitare spostamenti e creare situazione di affollamento tutti i pagamenti avverranno mediante accreditamento sui conti correnti o carte aventi codice IBAN.

b) non è possibile indicare un conto non intestato al richiedente.

c) si applica, per i soggetti appartenenti alle categorie deboli, quanto previsto dall'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile n. 669 del 24.04.2020.

5. Sentenze di separazione e assegnazione della casa familiare.

In caso di separazione dei coniugi, qualora il giudice abbia assegnato l'abitazione nella casa coniugale ad uno dei coniugi e l'altro sia stato costretto ad assumere un'abitazione in locazione passiva, quest'ultimo potrà presentare domanda di contributo, qualora però abbia nel frattempo provveduto a trasferire la residenza nel nuovo alloggio. In questo caso dovrà essere allegata alla domanda copia della sentenza del tribunale, dalla quale risulti chiaramente l'assegnazione in godimento esclusivo ad uno dei coniugi della casa coniugale.

6. Coabitazione.

In caso di contratto di locazione cointestato a due o più distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i nuclei familiari devono fare domanda di accesso al contributo separatamente; il Comune considererà la loro situazione economica disgiuntamente, dividendo l'importo del canone tra i nuclei coabitanti.

7. Decesso del richiedente.

a) In caso di decesso del richiedente successivamente alla presentazione della domanda, l'eventuale contributo spettante sarà erogato agli eredi legittimi.

b) In caso di più eredi legittimi conviventi, gli stessi dovranno delegare alla riscossione del beneficio uno degli eredi, sollevando nel contempo l'Amministrazione comunale da ogni possibile contenzioso in materia di eredità.

c) In assenza di eredi che soddisfino il precedente requisito, il contributo potrà essere versato al convivente che risultava compreso nello stesso nucleo del beneficiario.

d) In entrambi i casi, il nucleo familiare da considerarsi è quello dell'ISEE.

8. Utilizzatore diverso dall'intestatario del contratto.

Qualora l'effettivo utilizzatore dell'immobile in locazione sia persona diversa dall'intestatario del contratto, l'utilizzatore, per poter partecipare al presente bando, dovrà provvedere alla voltura del contratto di locazione prima della presentazione dell'istanza

9. Variazione di indirizzo del richiedente o variazione estremi conto corrente.

a) Qualora il richiedente, dopo la presentazione della domanda, dovesse variare il proprio indirizzo o cambiare conto corrente indicato per il pagamento, è tenuto a comunicarlo tempestivamente in forma scritta allegando fotocopia del nuovo IBAN.

b) Il Comune di Fontanafredda non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nell'istanza, né per eventuali disguidi postali o informatici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

10. In ragione di quanto indicato negli articoli precedenti si riassumono i motivi per i quali le domande sono escluse:

a) presentazione delle domande oltre le ore 17:30 del giorno 15 aprile 2021;

b) mancanza di titolarità del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo;

c) mancanza dei requisiti di residenza, cittadinanza, soggettivi e reddituali previsti agli artt. 2, 3 e 4 del presente bando;

d) presenza di un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;

e) omissione della compilazione dei dati richiesti o mancata consegna dei documenti;

f) rifiuto di presentazione di documentazione integrativa richiesta dagli Uffici comunali;

g) presentazione di attestazione ISEE non conforme relativamente alla composizione del nucleo familiare anagrafico.

ART. 11 – CONTROLLI E SANZIONI

1. Tutte le dichiarazioni di cui al presente bando, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

2. La firma in calce alla domanda e alle autodichiarazioni allegate deve essere apposta per esteso e in forma leggibile.

3. L'Amministrazione Comunale può opporre rifiuto alla presentazione di una istanza qualora la firma in calce si presenti illeggibile.

Ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i. e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità

delle dichiarazioni sostitutive. Il Comune di Fontanafredda si riserva di inviare i nominativi dei richiedenti alla autorità competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

4. Ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

5. L'Amministrazione Comunale provvederà al recupero del contributo indebitamente liquidato, gravato degli interessi legali, riservandosi altresì di chiedere, se del caso, il risarcimento dell'eventuale danno.

ART. 12 – LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO E TERMINE PER IL RITIRO DELLO STESSO

1. Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o incompleta indicazione dell'indirizzo o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio ovvero per disguidi postali.

2. Coloro che non provvederanno all'incasso del contributo loro erogato entro il termine indicato nella lettera di liquidazione del beneficio potranno perdere il diritto di ricevere l'importo spettante.

3. Gli importi non riscossi saranno restituiti alla Regione.

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si applicano le disposizioni previste dalle seguenti norme:

- Legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle locazioni di immobili urbani;
- Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;
- L.R. 19.02.2016 n. 1 "Riforma organica delle politiche abitative e riordino ATER"
- Delibera Giunta Regionale n. 510 del 03.04.2020 "Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all'art. 19 della legge regionale 19 febbraio 2016 n. 1 Riforma organica delle politiche abitative e riordino ATER",
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente bando saranno trattati in forma cartacea ed informatica ai soli fini istituzionali del Comune e della Regione, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal GDPR Regolamento Unione Europea 2016/679 e dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003, come da sotto indicata informativa:

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)

I dati personali forniti dall'interessato nel corso del procedimento saranno trattati, su supporti cartacei e informatici, dal Comune di Fontanafredda esclusivamente per svolgere le finalità istituzionali in materia, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e statale e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza del cittadino e i suoi diritti. Essi potranno venire comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All'interessato spettano i diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016 e conseguentemente egli potrà chiedere al titolare del trattamento l'accesso, la rettifica e, ove ricorrano gli estremi, la cancellazione dei propri dati, la limitazione del trattamento o l'opposizione allo stesso. Inoltre l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al

Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento UE) ovvero adire le opportune sedi giudiziali (art. 79 del Regolamento UE).

Il trattamento dei dati personali e delle particolari categorie di dati (ex dati sensibili) ha come oggetto e finalità l'esame della domanda di sostegno alle locazioni di cui al presente bando e quelle connesse e consequenziali. In particolare, a fini esemplificativi e non esaustivi, i dati saranno trattati per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge.

La informo che:

- i trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del GDPR.
- i dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche..
- i dati potranno essere comunicati, nei limiti previsti da leggi o da regolamento, ad altri enti pubblici o a soggetti privati che operano in qualità di autonomi titolari del trattamento nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione.
- il loro conferimento è obbligatorio per procedere alle finalità di cui sopra. Il loro eventuale mancato conferimento costituisce per il Comune di Fontanafredda causa impeditiva all'avvio del procedimento.
- dati potranno venire a conoscenza degli incaricati del trattamento: i dirigenti/responsabili degli uffici nonché i dipendenti e collaboratori anche esterni dell'ente quali incaricati del trattamento;
- non è previsto il trasferimento dei dati all'estero; qualora sia necessario procedere al trasferimento dei dati all'estero, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento UE lo stesso sarà effettuato soltanto verso quei paesi che garantiscono un adeguato livello di protezione degli stessi.

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Fontanafredda rappresentata dal suo

Sindaco Michele Pegolo - Via Puccini, 8 33074 Fontanafredda

Tel.: 0434567653 email: sindaco@comune.fontanafredda.pn.it

Responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Responsabile dell'Area 5 Servizi alla Persona nella persona del dott. Pierluigi Del Col - Via Puccini, 8 33074 Fontanafredda - Tel.: 0434567652 email: pierluigi.delcol@comune.fontanafredda.pn.it - p.e.c.: comune.fontanafredda@certgov.fvg.it

Responsabile della protezione dei dati (RPD) è per il Comune di Fontanafredda l'ing. Tesolin Michele di Spilimbergo.

Ufficio competente: Area 5 Servizi alla Persona via Puccini, 8 Fontanafredda C.A.P. 33074

tel. 0434/567652 - 0434/567662

email: pierluigi.delcol@comune.fontanafredda.pn.it

marilina.delcol@comune.fontanafredda.pn.it

PEC: comune.fontanafredda@certgov.fvg.it

Considerata l'emergenza legata alla situazione epidemiologica, al fine di evitare assembramenti si invita a procedere mediante richieste telefoniche di appuntamento nei giorni che verranno stabiliti con apposito avviso.

Allegato 1

**Limiti economici per l'accesso al bando
per sgravio del costo dell'affitto anno 2021
canoni relativi all'anno 2020**

FASCIA	I.S.E.	I.S.E.E. per nuclei composti da più componenti	I.S.E.E. per nuclei composti da UN SOLO componente	INCIDENZA CANONE SU VALORE I.S.E.E.
A	Fino a euro 30.000,00	Fino a €. 13.405,08	Fino a €. 16.086,10	Non inferiore al 14%
B	Fino a euro 30.000,00	Da € 13.405,09 a € 20.000,00	Da € 16.086,11 a € 24.000,00	Non inferiore al 24%